

Pensioni – Benefici per esposizione ad amianto - Rivalutazione contributiva - Domanda amministrativa proposta dal datore di lavoro - Irrilevanza – Decadenza.

Tribunale di Genova - 8 giugno 2011 n. 1021 – Dr.ssa Melandri – S. M. (Avv.ti Roccella e Giupponi) - INPS (Avv. Capurso)

In tema di benefici pensionistici per esposizione ultradecennale a fibre di amianto la domanda amministrativa deve essere proposta dal lavoratore, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2005, mentre non può avere tale valenza la lettera inviata dal datore di lavoro all'INAIL prima di tale data con la quale si dichiara che il lavoratore ha svolto determinate attività, e questo a prescindere dalla effettiva sussistenza di una prassi seguita dai sindacati dell'azienda che inviavano all'INAIL il curriculum lavorativo dei dipendenti anche senza apposita domanda degli stessi.

FATTO E DIRITTO - L'eccezione sollevata in memoria dall'INPS relativa alla mancanza della domanda amministrativa all'Inail volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 L. n. 257/92, così come modificato dalla L. n. 271/93, appare fondata e va pertanto accolta per i seguenti motivi:

Occorre rilevare che la disciplina normativa in materia di benefici previdenziali a favore dei lavoratori che siano stati esposti ad amianto ha subito una profonda riforma con l'introduzione del D.L. del 30.9.2003 n. 269, convertito con modifiche in L. 24.11.2003 n. 426.

La legge finanziaria del 2004 (L. n. 350 del 24.12.2003) all'art. 3, comma 132°, ha disciplinato il regime transitorio nei seguenti termini :“In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art 13 comma 8 della Legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail”.

Dall'accavallarsi degli interventi normativi di cui sopra (art. 47, D.L. n. 269 del 2003, convertito con modifiche in L. n. 326/2003; art. 3, comma 1032, L. n. 350/2003, disciplinante il regime transitorio; art. 1, commi 1 e 2, D.M. 27.10.2004 emesso in attuazione della riforma come previsto dal comma 6° del cit. art. 47) emerge una

situazione di difficile interpretazione in ordine all'applicazione del vecchio o del nuovo regime alle singole fattispecie che possono presentarsi in sede giudiziali.

Con un certo sforzo sistematico, avvalorato da un recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Sez. L. Sentenza n. 15008 del 15/07/2005), si possono quindi verificare tre differenti ipotesi :

- 1) lavoratori che alla data del 2.10.2003 abbiano già maturato il diritto a pensione **(anche utilizzando la maggiorazione contributiva nella misura dell'1,5)**, ovvero che, pur non avendo ancora maturato il diritto a pensione, *alla data indicata abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva*: ad essi continua ad applicarsi la disciplina previgente di cui all'art 13, comma 8°, L. n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 1 della L. n. 271 del 1993;
- 2) lavoratori che pensionati dopo il 2.10.2003 ovvero non ancora andati in pensione, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva successivamente al 2.10.2003, ma entro il 15.6.2005: ad essi si applica la nuova disciplina di cui all'art. 13, comma 8°, L. n. 257 del 1992 così come modificata dall'art. 47 D.L. n. 269 del 2003, convertito con modifiche in L. n. 326/2003;
- 3) lavoratori che, pensionati dopo il 2.10.2003 ovvero non ancora andati in pensione, si siano attivati in via amministrativa per ottenere il riconoscimento di esposizione ad amianto successivamente al 15.6.2005: ad essi si applica la decadenza dal diritto al beneficio, come previsto dall'art. 3, comma 2°, del D.M. di attuazione.

Una volta individuato l'ambito di applicazione dei diversi regimi via via succedutisi, occorre evidenziare che nella fattispecie in esame si ricade nella terza ipotesi, avendo il ricorrente per la prima volta avviato il procedimento disciplinare mediante domanda all'INPS presentata in epoca successiva al 15.6.2005 (vedi domanda datata 25 agosto 2008, documento 3, fascicolo parte ricorrente) e mancando qualsiasi precedente domanda all'Inail volta ad ottenere una dichiarazione di esposizione ed amianto.

Deve infatti ritenersi che la lettera datata 6 marzo 2003 inviata all'Inail dall'amministratore delegato della R. S.p.a. ingegner G. C., nella quale si dichiara che il ricorrente ha svolto come lavoratore dipendente attività di impiegato tecnico con mansioni di disegnatore con frequenti rilevamenti in cantiere e responsabile

dell'ufficio tecnico dal 2 aprile 1980, non possa avere valenza di domanda amministrativa, a prescindere dalla effettiva sussistenza di una prassi seguita dai sindacati di questa azienda che inviavano all'Inail il *curriculum* lavorativo e dei dipendenti senza l'apposita domanda.

Tale prassi, infatti non vale a sanare il vizio procedurale, consistente nella mancanza di una apposita domanda proveniente dal lavoratore interessato che formalmente richieda, sulla scorta di un *curriculum* lavorativo da allegarsi alla domanda medesima, che l'Inail certifichi l'esposizione ad amianto nell'esercizio delle mansioni indicate e per i periodi richiesti; tale atto infatti costituisce un elemento indispensabile per l'inizio del procedimento amministrativo, in mancanza del quale l'ente non può provvedere.

Il lavoratore infatti deve attivare un vero e proprio procedimento amministrativo la cui domanda costituisce un atto di impulso del procedimento medesimo necessario perché la pratica possa svolgere il suo *iter* e concludersi con un atto di accoglimento ovvero di rigetto, come previsto dalla legge che disciplina l'*iter* dei procedimenti amministrativi (L. P. 241/1990).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, avendo il ricorrente per la prima volta presentato domanda all'INPS di rivalutazione contributiva del periodo in cui ritiene di essere stato esposto ad amianto in epoca successiva al 15 giugno 2005 e pertanto deve ritenersi decaduto dal diritto.

Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della confusione apportata dal susseguirsi degli interventi legislativi che hanno modificato la disciplina normativa da applicarsi alla fattispecie in esame, per compensare integralmente le spese di lite.

(Omissis)